



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere (relatore)

Nella Camera di consiglio del 6 aprile 2022

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli Enti locali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli Enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti nel medesimo decreto e, quindi, a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni e degli Enti locali;

VISTO il *"Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"*, approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo, per gli Enti locali della provincia di Trento, di trasmissione alla BDAP, ai sensi dell'art. 227, comma 6, del TUEL e dell'art. 1, comma 6, del d.m. 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera della Sezione delle Autonomie, destinatarie delle linee guida *"sono anche le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate"*, atteso che i criteri di orientamento forniti dalla Sezione mirano ad assicurare l'uniformità nell'esercizio delle attività di competenza per l'unitarietà di indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte;

VISTA la deliberazione n. 13/SEAUT/2021/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2020 (art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.);

VISTA la delibera 18/SEZAUT/2021/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha dettato le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19;

VISTO l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché l'art. 11-*quater*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, inserito dalla legge di conversione n. 87 del 2021, che hanno prorogato al 31 maggio 2021 il termine per l'adozione della deliberazione del rendiconto di gestione degli Enti locali per l'esercizio 2020;

VISTA la deliberazione n. 1/2022/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2022, che, al punto 2.2, stabilisce che l'esame dei rendiconti 2020 dei Comuni della provincia di Trento venga effettuato sulla base dei dati registrati in BDAP e del questionario trasmesso tramite Servizi Online – Con.Te. Contabilità Territoriale della Corte dei conti e che la Sezione procederà all'esame dei rendiconti 2020 attraverso un'analisi complessiva delle risultanze acquisite dalle banche dati e attiverà approfondimenti mirati solo nel caso emergano situazioni di disavanzo o siano evidenziate dagli organi di revisione gravi irregolarità;

RILEVATO che gli Organi di revisione dei Comuni di Capriana e di Lona Lases hanno segnalato la presenza di gravi irregolarità nella gestione dell'esercizio 2020;

RILEVATO che, per il Comune di Dro, sono venuti in evidenza la questione relativa alla congruità dei vincoli disposti sull'avanzo di amministrazione, nonché il ricorso, in via continuativa, per l'intero anno 2020 e per importi significativi, alle anticipazioni di cassa;

RITENUTO necessario, per i Comuni innanzi indicati, l'avvio di una specifica istruttoria e di un approfondito contraddittorio con le rispettive Amministrazioni e con i rispettivi Organi di revisione, al fine di accertare e valutare attentamente le cause delle segnalate gravi irregolarità e anomalie gestionali;

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento, prot. n. P324/2022/29-2022-12/GG/FG del 16 marzo 2022 (prot. Corte dei conti n. 436 di pari data), con cui l'Ente vigilante ha comunicato che tutti gli Enti locali della provincia di Trento, beneficiari delle risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, hanno trasmesso, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, la certificazione relativa alla perdita di gettito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a

vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021;

RILEVATO che, per 12 Comuni, è stata attivata una apposita istruttoria finalizzata ad accertare la congruità dei vincoli disposti nell'avanzo di amministrazione, in relazione alle risultanze desunte dalle certificazioni COVID-19, trasmesse dalla Provincia autonoma di Trento, con la nota citata al punto precedente;

ESAMINATE le note di chiarimenti trasmesse dall'organo di revisione e dal Sindaco dei Comuni di Borgo d'Anaunia, Caderzone, Carisolo, Cavedago, Giustino, Nogaredo, Primiero-San Martino di Castrozza, Rabbi, San Michele all'Adige, Stenico, Vallarsa e Vermiglio, a riscontro della richiesta indicata al punto precedente;

RILEVATO, altresì, che, per ulteriori 7 Comuni, è stata trasmessa specifica richiesta di chiarimenti in ordine a criticità contabili emerse a seguito dell'esame dei questionari relativi al rendiconto 2020;

ESAMINATE le note di riscontro trasmesse dai competenti organi dei Comuni di Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Cembra-Lisignago, Cimone, Rabbi, Ronchi Valsugana e San Michele all'Adige;

VISTA l'ordinanza n. 9/2022 di data 5 aprile 2022, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITI i magistrati relatori, Cons. Giuseppina Mignemi, Cons. Tullio Ferrari e Cons. Gianpiero D'Alia, designati con ordinanza del Presidente n. 6/2022 del 23 febbraio 2022, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”*.

Il successivo comma 167 dispone che *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”*.

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico – finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2019.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, ha chiarito che detta tipologia di controllo è finalizzata alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*.

La norma definisce, poi, anche l'ambito di applicazione del controllo, disponendo che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.”*.

La Corte dei conti vigila sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, nell'esercizio di tale funzione, si avvale delle informazioni fornite dall'Organo di revisione, mediante la compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e le risposte alle richieste istruttorie laddove formulate dalla Sezione. Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e l'eventuale avvio del procedimento di “dissesto guidato”, disciplinato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei

conti consente di segnalare agli Enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, pure al fine di prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio. L'evoluzione normativa (cfr. anche l'art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha visto sensibilmente rafforzati i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli Enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Il quadro normativo va, poi, integrato con la legislazione locale.

Il riferimento è, in particolare, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di *"ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"*, nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di *"assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali."*

Di rilievo sono anche l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, secondo cui, *"fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti"* ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in evidenza l'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015 e ss.mm., che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell'ordinamento provinciale.

Dalla normativa innanzi citata, si evince che può essere segnalata all'Ente locale, alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile, anche non grave, o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce, di per sé, valutazione positiva.

2. Il quadro normativo delineato va, poi, completato con un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente intervenuta in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante affermazione del bilancio come *"bene pubblico"*), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato *"l'indeffettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee."*

Secondo detta sentenza, *"la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della «finanza pubblica allargata» nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]"*.

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la sentenza n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si riferisce degli esiti delle verifiche condotte dalla Sezione sui rendiconti di gestione per l'esercizio 2020 dei Comuni della provincia di Trento sulla base dei dati registrati in BDAP e dei questionari trasmessi tramite Servizi Online - Con.Te. Contabilità Territoriale della Corte dei conti.

Tali esiti sono contenuti nell'allegata relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Relativamente ai Comuni di Capriana e di Lona Lases, i rispettivi Organi di revisione hanno segnalato la presenza di gravi irregolarità nella gestione dell'esercizio 2020.

Per il Comune di Dro, sono venuti in evidenza la questione relativa alla congruità dei vincoli disposti sull'avanzo di amministrazione, nonché il ricorso, in via continuativa, per l'intero anno 2020 e per importi significativi, alle anticipazioni di cassa.

Per i Comuni innanzi indicati, si è ritenuto necessario l'avvio di una specifica istruttoria e di un approfondito contraddittorio con le rispettive amministrazioni e con i rispettivi Organi di revisione,

al fine di accertare e valutare attentamente le cause delle segnalate gravi irregolarità e anomalie gestionali.

Inoltre, per i Comuni di Borgo d'Anaunia, Caderzone, Carisolo, Cavedago, Giustino, Nogaredo, Primiero-San Martino di Castrozza, Rabbi, San Michele all'Adige, Stenico, Vallarsa e Vermiglio, è stato effettuato uno specifico approfondimento istruttorio diretto a verificare la congruità dei fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione.

Infine, per i Comuni di Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Cembra-Lisignago, Cimone, Rabbi, Ronchi Valsugana e San Michele all'Adige, il contraddittorio è stato attivato per chiarire le criticità contabili segnalate dalla procedura Con.Te. relative ai questionari trasmessi dagli organi di revisione.

Le modalità del controllo sui rendiconti 2020 dei Comuni trentini, definite con la citata delibera n. 1/2022/INPR, hanno indotto la Sezione a privilegiare l'analisi degli ambiti di maggiore rilevanza della gestione economico-finanziaria, dei quali la presente delibera dà conto in via cumulativa.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

profili di criticità relativi alla sana gestione dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2020, nei termini esposti nell'allegata relazione, atteso che problematiche relative agli equilibri di bilancio, alla sana gestione finanziaria, alla sostenibilità dell'indebitamento, così come altre irregolarità, possono pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, che risultano lesi nei seguenti casi:

- tardiva approvazione dei documenti di bilancio (consuntivo e consolidato), nonché mancata allegazione di documenti o informazioni obbligatorie;
- tardiva trasmissione delle informazioni alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
- ritardato invio dei questionari alla Corte dei conti e non corrispondenza delle informazioni ivi contenute con il rendiconto approvato dal Consiglio comunale;
- prolungato utilizzo delle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere;
- mancata istituzione della cassa vincolata;
- mancato rispetto dei termini legali di pagamento dei fornitori;
- disequilibri finanziari di parte corrente (O2 e O3) e complessivi (W2 e W3);
- errata compilazione del prospetto di verifica degli equilibri (Allegato n. 10 al rendiconto);
- disallineamenti tra l'ammontare dei residui di fine esercizio 2019 con quelli di inizio 2020 e necessità di applicare il principio generale della prudenza nelle operazioni di ricognizione delle somme da mantenere a residuo;

- non puntuale determinazione delle quote accantonate, vincolate, destinate e libere dell'avanzo di amministrazione;
- mancata costituzione del fondo indennità di fine mandato;
- scorretta gestione del fondo pluriennale vincolato (disallineamento tra lo stanziamento dell'FPV di uscita dell'esercizio X-1 e lo stanziamento dell'FPV di entrata dell'esercizio X);
- saldo tra le entrate e le spese non ricorrenti di importo superiore all'avanzo di amministrazione libero;
- elevata incidenza dell'indebitamento che deve ricomprendere anche l'operazione di estinzione anticipata mutui di cui all'art. 22 della l.p. n. 14/2014;
- formazione di debiti fuori bilancio, in ordine alla non corretta osservanza dell'ordinamento contabile con riferimento alle fasi di gestione della spesa;
- necessità di potenziamento del sistema dei controlli interni;
- erronea perimetrazione del gruppo bilancio consolidato;
- risultato della gestione economica negativo;
- errata stesura della situazione patrimoniale semplificata, da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- presenza di perdite negli organismi partecipati;
- sussistenza di condizioni previste dai parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (definiti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 242 del TUEL);

DISPONE

- di procedere con separata istruttoria per i Comuni di Capriana, Dro e Lona Lases, come precisato al punto 3 dei *considerata*;
- che le Amministrazioni e gli Organi di revisione dei Comuni, per i quali sono state evidenziate criticità, errori e disallineamenti nelle poste contabili, attivino prontamente le necessarie misure di sistemazione, al fine di:
 - superare le criticità e difficoltà gestionali, a tutela degli equilibri di bilancio, della sana gestione e di una puntuale osservanza dei principi di armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011;
 - rettificare i consuntivi, laddove i vincoli sulla composizione dell'avanzo di amministrazione non siano stati determinati correttamente;
 - rettificare i disallineamenti ed errori, al fine di salvaguardare la veridicità e la verificabilità dei documenti contabili e dei relativi allegati, nonché delle informazioni oggetto di trasmissione alle diverse istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2021 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione, a cura del Dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- ai Presidenti dei Consigli comunali, ai Sindaci e agli Organi di revisione dei Comuni della provincia di Trento;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* dei Comuni della provincia di Trento.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022.

I Magistrati relatori

Cons. Giuseppina MIGNEMI

F.to digitalmente

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

F.to digitalmente

Cons. Tullio FERRARI

F.to digitalmente

Cons. Gianpiero D'ALIA

F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

F.to digitalmente